



Regione Veneto

Comune di Pozzoleone

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2016



Comune di POZZOLEONE - Provincia di Vicenza

Via Roma n. 5 - 36050 POZZOLEONE - C.F. 80007870241 - P.I. 02234930242
Tel. 0444/462203 - Fax. 0444/462490 - e-mail: comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della normativa vigente.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2

Le attività e funzioni di protezione civile

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di una sala operativa per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparecchiature ricetrasmittenti;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza per il pronto intervento;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- g) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- h) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi educativi rivolti alla popolazione, ed in particolare agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo;
- i) l'attuazione di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile;
- j) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile;

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale e/o sovracomunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.



Art. 3

Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) L'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE;
- b) IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE.

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dalla normativa vigente (D.lgs.267 del 28.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni).

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi sovracomunali o apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

TITOLO II
LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 4

L'ufficio comunale di protezione civile.

Dovrà essere istituito con Deliberazione della Giunta l'ufficio comunale di protezione civile. A tale struttura organizzativa sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi e attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 5

Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile.

All'Ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) In collaborazione con il coordinatore del gruppo comunale volontari, cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;



- b) Cura i rapporti con il gruppo comunale volontari di protezione civile, con i servizi comunali competenti (s servizi tecnici, anagrafe, sociale) e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- c) Cura la raccolta e l'aggiornamento, in collaborazione con il coordinatore del gruppo comunale volontari, dei dati concernenti:
 - 1. le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie in caso d'emergenza;
 - 2. gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - 3. le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - 4. le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e /o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
 - 5. cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
 - 6. cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
 - 7. cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
 - 8. cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.
 - 9. cura l'informazione alla popolazione in merito alle tecniche della protezione civile.

I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o ad un funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.

Art. 6

Sala operativa di protezione civile.

Alle dipendenze dell'ufficio comunale di protezione civile è costituita la sala operativa a cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Detta sala dovrà essere dotata dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività della stessa, quali ad esempio:

- dal piano comunale di protezione civile, nonché dai piano provinciali e regionali di emergenza;
- di carte topografiche dei territori comunale, provinciale, regionale;
- di apparecchiature ricetrasmittenti per la trasmissione dei dati che assicurino il collegamento diretto con le sale operative di protezione civile;
- di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;



- di supporto informatici per il collegamento in via telematica con le sale operative degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

TITOLO III CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 7

Censimento delle risorse.

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- definizione della struttura comunale di protezione civile a livello politico-decisionale e tecnico-operativo;
- indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano viene aggiornato periodicamente (alla necessità) da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni confinanti, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

L'ufficio comunale di protezione civile a seguito dell'inventario dei beni (di cui all'art. 8) propone all'amministrazione l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art.8

Inventario e custodia dei beni.

L'ufficio comunale di protezione civile, in collaborazione con la persona individuata nel gruppo comunale volontario, avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile

Detto ufficio, in collaborazione con il coordinatore del gruppo comunale volontario, avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.



Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio, in collaborazione con il segretario del gruppo comunale volontari, provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO IV INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 9

Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della giunta regionale o qual'altra diversa Autorità ritenuta di competenza.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto e/o altra Autorità, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art.10

Fase di allertamento - emergenza

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza ed ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) la pronta mobilitazione del gruppo volontario di protezione civile;
- b) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e della sala operativa;
- c) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- d) la pronta mobilitazione delle forze di polizia e vigilanza presenti nel territorio comunale;
- e) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile;
- f) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- g) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

Art.11

Unità comunali di emergenza.

Il Sindaco, ove necessario, provvede, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

1. per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
2. per l'emergenza tecnica e ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;



3. per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure, o per facilitare l'arrivo dei mezzi di soccorso.

4. Funzione volontariato: coordina i volontari

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del Sindaco, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

Art.12

Centro Operativo Comunale

Il Centro Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) è istituito presso l'Ufficio comunale di protezione civile; esso costituisce la struttura operativa di riferimento per il coordinamento degli interventi comunali nelle situazioni di emergenza della protezione civile.

2. Il C.O.C. è attivato dal Sindaco e ha sede nei locali della sede di Protezione Civile Comunale (presso la sala operativa) o in altri individuati nel provvedimento di costituzione.

Art.13

Compiti e dotazioni del Centro Operativo di Protezione Civile

Il C.O.C. monitora costantemente l'andamento dell'emergenza in corso e acquisisce dati, segnalazioni e informazioni utili all'adozione degli interventi di emergenza e ne cura la tempestiva veicolazione a tutti i soggetti interessati.

Il C.O.C. è provvisto delle seguenti dotazioni:

1. Piano comunale di protezione civile;
2. Piani regionali e provinciali di protezione civile e/o di emergenza ove adottati dai rispettivi enti di competenza;
3. Regolamento di protezione civile comunale;
4. apparecchiature ricetrasmittenti;
5. idonei supporti informatici.

Art.14

Funzioni di supporto all'interno del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Le funzioni di supporto rappresentano le singole risposte da attuarsi in ordine alle necessità in atto secondo il metodo AUGUSTUS.

Ciascuna funzione di supporto fa capo a un responsabile; il responsabile di ogni singola funzione provvede ad aggiornare i dati ad essa relativi e in situazioni di emergenza costituisce l'esperto che all'interno del C.O.C. è chiamato ad affiancare l'Autorità Comunale di Protezione Civile.

Le funzioni di supporto sono indicate nel Piano comunale di protezione civile che ne specifica analiticamente i compiti e ne individua i singoli responsabili e gli organi di supporto.



Art.15

Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Il Piano comunale di protezione civile indica i casi e le modalità di attivazione del C.O.C. Questo è attivato a cura del Sindaco, in quanto autorità di protezione civile, a norma dell'art. 12 del presente Regolamento.

TITOLO V
IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 16

Denominazione e sede

E' costituito il gruppo comunale volontario di protezione civile denominato "GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE DI POZZOLEONE". L'organizzazione ha sede a Pozzoleone, presso il Centro Culturale Giacomo Zanella, in via Chiesa a Pozzoleone.

Art. 17

Regolamento

A) Regolamento.

Il "GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE" svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e gli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

B) Efficacia del regolamento.

Il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 18

Finalità' del gruppo di protezione civile

A) FINALITÀ NELL'OBIETTIVO.

La specifica finalità del gruppo comunale volontario di protezione civile è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà civile, culturale e sociale con lo specifico obiettivo di Soccorso e Protezione Civile e di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi. Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

B) AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ.

Il gruppo comunale volontario di protezione civile opera nel territorio comunale. Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, Regione.



Art. 19
Gli Aderenti.

A) AMMISSIONE.

Sono aderenti al gruppo comunale volontari tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta del richiedente.

L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- Avere conseguito la maggiore età;
- Essere di sana e robusta costituzione o esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio compatibilmente con le funzioni e gli incarichi svolti;
- Essere esente da procedimenti che siano pregiudizievoli per il servizio;
- Svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- Essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

B) MEMBRI EFFETTIVI E NON EFFETTIVI

Volontari effettivi

I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile. Il Comune, in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontario, individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

Volontari non effettivi

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare all'ufficio di protezione civile.

Ad accoglimento della richiesta, potranno svolgere attività di supporto al gruppo, previo opportuno accertamento dei requisiti art. 19 lettera a).

Diventeranno volontari effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi.

C) DIRITTI

Gli aderenti al gruppo comunale volontari hanno diritto:

- di eleggerne gli organi;
- di essere informati sulle attività del gruppo;
- di controllare sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dal regolamento.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione Comunale, da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente, o dal gruppo di volontari stesso. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione.

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi di emergenza e soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune (in caso di attivazione diretta del Comune).



Ai volontari impegnati in attività di soccorso e di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono assicurate per il periodo di impiego le garanzie previste dal D. Lgs. 194/01

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e con l'obbligo di consegnare la divisa e l'equipaggiamento.

D) DOVERI

E' dovere di ciascun Volontario:

- a) di comportarsi con correttezza e lealtà (vedasi codice etico approvato dal Presidente della Provincia con decreto n. 56 del 27/04/2015)
- b) Partecipare con impegno e motivazione alle attività del Gruppo;
- c) Osservare puntualmente le norme del presente Regolamento, le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale per il tramite degli organi competenti; tradurre fedelmente le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore e dai Capi Squadra;
- d) Rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati dal Coordinatore e/o dai Capi Squadra;
- e) Partecipare alle attività formative e addestrative e di aggiornamento promosse dalla Amministrazione Comunale e da altri organi competenti;
- f) Prestare la propria opera in favore del Gruppo con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni di volontariato delle quali il Volontario faccia eventualmente parte;
- g) Indossare l'uniforme di dotazione con decoro e dignità avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e di evitarne modificazioni alla foggia;
- h) Corredare l'uniforme dei soli segni distintivi di dotazione ed evitare l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla Protezione Civile Comunale e/o a brevetti e specializzazioni che non siano comprovati da relativa documentazione;
- i) Mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità;
- j) Saper resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma e l'urbanità di tratto;
- k) Mantenere nei confronti degli appartenenti al Gruppo un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
- l) Non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di Protezione Civile Comunale;
- m) Evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore direttamente o per il tramite dei Capi Squadra;
- n) Fare un uso corretto degli equipaggiamenti e/o delle attrezzature di dotazione evitando rigorosamente di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali;
- o) Non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative svolgentisi fuori del territorio comunale senza averne conseguita la preventiva autorizzazione da parte del Dirigente, su conforme orientamento del Sindaco e/o dell'Assessore delegato;
- p) Utilizzare veicoli o mezzi della Protezione Civile Comunale o comunque in uso a quest'ultima al di fuori del territorio comunale senza la preventiva autorizzazione comunale;
- q) Astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione Civile;
- r) Esporre all'interno della sede del Gruppo materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale, per le immagini riprodotte, da offendere la moralità individuale;
- s) Evitare qualsivoglia discriminazione sessuale all'interno del Gruppo;
- t) Evitare qualsivoglia forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;



- u) Assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto della Amministrazione Comunale e/o effettuare ordinativi di qualsivoglia genere di materiali.

E) SANZIONI DISCIPLINARI.

Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento.

Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:

- 1) Richiamo verbale;
- 2) Richiamo scritto;
- 3) Sospensione temporanea;
- 4) Espulsione.

La sanzione di cui alla lettera a) e b) è comminata dal Coordinatore.

La sanzione di cui alla lettera c) è comminata dal Ufficio di Protezione civile.

La sanzione di cui alla lettera d) è comminata dal Sindaco, su proposta del Coordinatore.

Art. 20

Modalità d'impiego dei volontari

Le modalità d'impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento e dal piano comunale di protezione civile. Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del gruppo.

Art. 21

Addestramento dei volontari e dotazione dei mezzi

A) ESERCITAZIONI ADDESTRATIVE.

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali e regionali, che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco e del Coordinatore del gruppo promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco ed il Coordinatore del gruppo promuovono ed incentivano, inoltre, la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi provinciali e regionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

B) EQUIPAGGIAMENTO DEI VOLONTARI.

Il Comune provvede a fornire ai volontari l'uniforme e l'equipaggiamento da indossarsi per le attività del gruppo comunale volontario di protezione civile.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

C) MATERIALI E MEZZI IN DOTAZIONE.

I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune.



L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo potrà essere disciplinato con apposito regolamento o disciplinare d'uso.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni con altri soggetti.

Art. 22 **Gli organi**

Il gruppo comunale volontari è costituito dai seguenti organi: il Coordinatore, il Comitato Direttivo, l'Assemblea del gruppo, il segretario.

Tutte le cariche sono gratuite.

A) L'ASSEMBLEA

Composizione.

L'assemblea è costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo Comunale volontario di Protezione Civile

All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari non ancora effettivi.

L'assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica, o in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano.

Convocazione.

Il coordinatore convoca l'assemblea almeno due volte all'anno in seduta ordinaria o secondo le necessità in seduta straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

Il coordinatore, convoca l'Assemblea con avviso scritto o tramite mail contenente l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima.

In assenza del Coordinatore o del Vice-Coordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco almeno 5 giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

Validità dell'assemblea.

L'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli aderenti presenti.

Votazione

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

L'Assemblea provvede alla nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato direttivo del gruppo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo.

Formula inoltre indicazioni e proposte all'ufficio comunale di protezione civile e all'Amministrazione e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario oppure da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.

Il verbale è tenuto, a cura del Coordinatore, nella sede dell'associazione.

Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

B) IL COMITATO DIRETTIVO

Composizione

Il Comitato è composto dal Coordinatore del gruppo e da sei membri eletti dall'Assemblea dei volontari. Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro Componenti.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.



Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

Durata e funzioni

Il comitato che dura in carica per il periodo di tre anni può essere sfiduciato dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. I suoi membri possono essere rieletti per successivi uguali periodi.

Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.

Il Comitato direttivo, in collaborazione eventualmente con l'Ufficio Comunale di protezione civile, promuove ed organizza delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Propone all'ufficio comunale di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari

C) IL COORDINATORE

Elezioni

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Coordinatore esegue tutti gli atti deliberati dal Comitato Direttivo.

Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato Direttivo un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Coordinatore presenta alla fine di ogni anno una relazione sull'attività svolta indicando le entrate e le visite conseguenti agli impegni assunti.

Durata.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato per successivi uguali periodi.

L'Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti e viste le indicazioni del regolamento può revocare il Coordinatore.

Un mese prima della scadenza il Coordinatore convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Coordinatore e del nuovo Comitato Direttivo.

Funzioni.

Il Coordinatore compie tutti gli atti giuridici relativi l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti. Presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale di Assemblea, cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli aderenti.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Il Coordinatore farà fronte agli impegni economici con le risorse messe a disposizione dal Comune e con ogni altro libero contributo ricevuto da terzi, sia enti pubblici sia privati.

D) IL SEGRETARIO

Elezione e durata

Il segretario è nominato dal Comitato Direttivo, scelto fra uno dei componenti dell'Assemblea.

Il Coordinatore può con provati motivi e viste le indicazioni del regolamento revocare la nomina del segretario.

Il segretario dura in carica tre anni e può essere riconfermato per successivi uguali periodi.

Il Coordinatore può con provati motivi e viste le indicazioni del regolamento proporre la revoca del segretario.

Funzioni.



Il segretario, in collaborazione con l'Ufficio comunale di protezione civile, ha il compito di curare la contabilità del gruppo, la conservazione e l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Il segretario redige verbali delle riunioni, gli atti e le delibere dell'Associazione.

Il segretario ha il compito di conservare i documenti e la corrispondenza nonché l'archivio storico e fotografico della vita del gruppo.

Il segretario sottoscrive, unitamente al Coordinatore tutti gli atti e le delibere dell'Associazione.

Provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Pubblicità del regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile e la sala operativa.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Art. 24

Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

Art. 25

Norma transitoria.

Fino a quando non sarà costituita l'Assemblea del Gruppo, nei modi previsti dal presente regolamento, tale da dar luogo alla elezione degli organi del Gruppo Comunale Volontari, il Coordinatore viene eletto da un Comitato Direttivo nominato dal Sindaco. Il Comitato così costituito durerà in carica un anno, o qual diverso minore termine conseguente alla elezione degli Organi del gruppo Comunale Volontari, a decorrere dalla delibera di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale. Successivamente si procederà nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 26

Entrata in vigore.

Il presente regolamento diviene esecutivo ed obbligatorio decorso il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'albo comunale.